



REGOLAMENTO SERVIZI SANITARI O.S. 1 “SALUTE” CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VICENZA

Approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci del 16 febbraio 2017

Approvate modifiche con Delibera del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2018



REGOLAMENTO SERVIZI SANITARI – AREA 1 “SALUTE” DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VICENZA

Art. 1 – Definizioni

- 1.1. “CRI” si intende l’Associazione della Croce Rossa Italiana, avente sede in Roma, via Toscana 12, C.F. e P.I. 13669721006
- 1.2. “CRI Vicenza” si intende l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, avente sede in Vicenza, contrà Torretti n. 9, C.F. e P.I. 03863420240;
- 1.3. “Volontario” si intende ogni Socio della CRI, quando non in servizio ausiliario delle FF.AA.

Art. 2 – Campo di applicazione

- 2.1 Il presente regolamento si applica a tutti i Volontari della CRI o dipendenti che effettuano servizio presso la Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza.

Art. 3 – Principi Generali

- 3.1 Ogni Volontario o dipendente CRI Vicenza è tenuto a rispettare il presente regolamento che si applica durante l’esecuzione dei servizi sanitari di Area 1 “Salute”.

Art. 4 – Obblighi generali del Volontario che effettua servizio Sanitario

- 4.1 Sono abilitati all’effettuazione dei servizi di trasporto infermi e di emergenza-urgenza i soli Volontari ed i dipendenti in possesso del titolo di operatore TSSA o similare nel rispetto della regolamentazione nazionale CRI.
- 4.2 per mantenere la qualifica il Volontario ed il dipendente devono rispettare interamente quanto previsto dal regolamento nazionale TSSA anche in relazione ad aggiornamenti obbligatori. La registrazione della presenza agli aggiornamenti è annotata su di un apposito registro; il responsabile dell’aggiornamento, almeno quindicinale, di detto registro è il Delegato Area 1 “Salute” o suo delegato;
- 4.3 è fatto obbligo per tutti i Volontari e i dipendenti che prestano servizio attivo in ambulanza di soccorso o in servizi che necessitano di competenze strettamente sanitarie (es. squadre a piedi) di effettuare almeno un servizio sanitario in ambulanza, di trasporto, di soccorso o di assistenza, ogni mese;
- 4.4 è fatto obbligo, per i Volontari o dipendenti in possesso di attestato BLS/D di frequentare, annualmente, un retraining BLS/D.

Art. 5 – Mantenimento della qualifica di soccorritore CRI

- 5.1 Gli istruttori TSSA attivi in attività di formazione CRI sono considerati d’ufficio come aggiornati ai sensi del precedente art. 4.2;
- 5.2 Gli istruttori BLS/D/FullD attivi in attività di formazione CRI devono partecipare ai sensi del precedente art. 4.2, obbligatoriamente, agli incontri formativi e di aggiornamento non inerenti le proprie competenze formative;
- 5.3 I Volontari o dipendenti del Gruppo Formazione di CRI Vicenza si vedranno riconoscere, quali aggiornamenti effettuati, le effettive ore di attività formativa svolta, ai sensi del precedente art. 4.2.



Art. 6 – Commissione Passaggio Qualifiche

- 6.1 Con Determinazione del Consiglio Direttivo o del Presidente di Comitato è individuata una “Commissione Passaggio Qualifiche” con il compito di autorizzare i passaggi di qualifica dei Volontari o dipendenti;
- 6.2 La Commissione Passaggio Qualifiche è composta da cinque membri di cui tre sono nominati dal Consiglio Direttivo (o dal Presidente di Comitato), dal Delegato O.S. Salute e dal Direttore Sanitario che, di diritto, la presiede. In caso di parità nelle votazioni la decisione è assunta dal Direttore Sanitario CRI Vicenza o, in sua assenza, dal Delegato O.S. Salute.

Art. 7 – Portale dei Servizi Sanitari

- 7.1 Ad ogni Volontario o dipendente che effettua servizi di tipo sanitario sono fornite, dal Responsabile del Portale dei Servizi, username e password per l’accesso al Portale dei Servizi raggiungibile a mezzo web all’indirizzo volontari.crivicenza.org.
- 7.2. Il permesso di accesso al portale dei servizi di cui sopra verrà bloccato nel caso in cui un volontario non effettuasse servizi sanitari in modo continuativo per oltre 60 (sessanta) giorni;
- 7.3 I dipendenti non si pongono in servizio autonomamente ma vengono posti in servizio dal loro responsabile nel rispetto dello specifico regolamento interno.

Art. 8 – Qualifiche dei Volontari CRI e dei dipendenti che effettuano servizi sanitari

- 8.1 All’interno dell’organizzazione di CRI Vicenza sono previste, per i servizi sanitari, le seguenti qualifiche:
- 4° di Macchina
 - 3° di Macchina
 - 2° di Macchina o capo equipaggio
 - Autista soccorritore
- 8.2 I nuovi Volontari o dipendenti accedono all’attività di Trasporto Soccorso Sanitario con la qualifica di “4° di Macchina”. Qualora il Volontario o dipendenti in questione sia Infermiere o Medico accede automaticamente alla qualifica di “3° di Macchina”;
- 8.3 Il passaggio di qualifica da “4° di Macchina” a “3° di Macchina” avviene dopo l’effettuazione di almeno quattro turni di SUEM 118 ed il passaggio è reso effettivo dopo la valutazione positiva della Commissione Passaggio Qualifiche;
- 8.4 la richiesta di valutazione di un Volontario o di un dipendente per il passaggio di qualifica, da “3°” a “2°” di Macchina, fatta alla Commissione Passaggio Qualifiche deve pervenire da parte o del Direttore Sanitario CRI Vicenza o del Delegato O.S. Salute o del Responsabile dell’Organizzazione dei Servizi Sanitari o di un Volontario o dipendente che possiede la qualifica di 2° di Macchina o capo equipaggio. La Commissione Passaggio Qualifiche valuterà l’opportunità di far partecipare il candidato “2° di Macchina” ad un corso di formazione sul Team Building e leadership al termine del quale è previsto un test scritto con simulazioni decisionali di intervento. Il superamento, positivo, del test permetterà al Volontario di acquisire la qualifica di “2° di Macchina” o “Capo equipaggio”;
- 8.5 l’abilitazione di un autista alla guida in servizio 118 è richiesta dal Responsabile Parco Mezzi (se autista abilitato alla guida in emergenza), dal Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo ed è subordinata al parere positivo della Commissione Passaggio

Qualifiche. Il solo possesso della patente di guida di cat. “5” non abilita l’autista alla guida in servizio di emergenza 118. L’autista candidato alla guida in emergenza deve comunque essere in possesso della qualifica di terzo di macchina;

8.6 I passaggi di qualifica di cui ai precedenti artt. 8.3, 8.4 e 8.5

Tabella 1. - Passaggi di qualifica

Passaggio qualifica	Requisito	Effettività del passaggio
Da 4° a 3° di macchina	Aver effettuato almeno quattro turni di 118	Dopo la valutazione positiva della Commissione Passaggio Qualifiche
Da 3° a 2° di macchina	Essere stato segnalato dal Direttore Sanitario o dal Delegato O.S. salute o dal Responsabile dell’Organizzazione dei Servizi o da un Volontario o dipendente con il possesso della qualifica di 2° di macchina. Essere stati ammessi, e quindi aver superato con esito positivo, all’un corso di formazione sul Team Building e leadership	Dopo aver superato la valutazione positiva della Commissione Passaggio Qualifiche all’ammissione al corso di formazione sul Team Building e leadership
Abilitazione alla guida in emergenza “118”	Essere stato segnalato dal Responsabile Parco Mezzi (se autista abilitato alla guida in emergenza) o dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo Terzo di macchina	Dopo il parere positivo della Commissione Passaggio Qualifiche

Art. 9 – Perdite di qualifiche

- 9.1 Qualora un Volontario o un dipendente non partecipasse ad almeno un turno di servizio sanitario ogni mese riprenderà la propria attività dalla prima qualifica ad esso inferiore (es. se è “2° di Macchina” riprende come “3° di Macchina” e se è “3° di Macchina” riprende come “4° di Macchina”);
- 9.2 Qualora un Volontario o un dipendente non partecipasse per oltre due mesi ad attività sanitarie potrà rientrare in servizio subordinatamente alla partecipazione ad almeno 6 (sei) ore di aggiornamento sanitario, svolte di concerto con la Commissione Passaggio Qualifiche, ed in questo caso, come previsto all’art. 7.2 dovrà richiedere nuova abilitazione all’accesso al portale dei servizi al responsabile dello stesso.
- 9.3 Quanto previsto al precedente art 9.2 non si applica a coloro che sono in possesso del titolo di Infermiere o di Medico.

Art. 10 – Composizione dell’equipaggio dell’ambulanza di trasporto

- 10.1 In ogni ambulanza di trasporto l’equipaggio è formato almeno da:
- Autista soccorritore
 - Volontario o dipendente con qualifica TSSA



Il Responsabile dei Servizi Sanitari, o suo delegato, nella formazione dell'equipaggio farà in modo, nei limiti del possibile, che almeno un componente dell'equipaggio sia in possesso di certificato di operatore BLS/D in corso di validità.

Art. 11 – Composizione dell'equipaggio dell'ambulanza di soccorso

11.1 In ogni ambulanza di soccorso, impiegata in servizi di assistenza sanitaria e di dimissioni per conto dell'azienda sanitaria, l'equipaggio è formato almeno da:

- Autista soccorritore
- Volontario o dipendente con le seguenti qualifiche:
 - Operatore TSSA;
 - Operatore BLS/D o FullD con certificato in corso di validità;
- Volontario o dipendente con qualifica di operatore TSSA.

11.2 In ogni ambulanza di soccorso, *che effettua servizio di emergenza SUEM*, l'equipaggio è formato almeno da:

- Autista soccorritore
- Volontario o dipendente con le seguenti qualifiche:
 - Operatore TSSA;
 - Capo equipaggio (secondo di macchina) abilitato al servizio SUEM;
- Volontario o dipendente con qualifica TSSA

Almeno un componente dell'equipaggio deve essere in possesso di certificato di operatore BLS/D o FullD in corso di validità.

Art. 12 – Obblighi dei Volontari e dipendenti prima dell'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale

12.1 È fatto obbligo a tutti i Volontari e dipendenti prima dell'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale:

- arrivare in sede all'orario previsto o comunicato dal Responsabile dei Servizi Sanitari;
- compilare, prima di ogni servizio, la check-list del mezzo di trasporto (compilata a cura dell'autista) e quella delle dotazioni di soccorso presenti nello stesso, presenti negli zaini e nelle borse in dotazione;
- verificare la funzionalità generale del mezzo di trasporto o di soccorso e delle dotazioni del vano sanitario segnalando eventuali malfunzionamenti al Responsabile della Farmacia, al Direttore Sanitario o al Presidente;
- rifornire il mezzo di soccorso o di trasporto del materiale sanitario eventualmente mancante nelle modalità stabilite dal responsabile della farmacia o del Direttore Sanitario

Art. 13 – Obblighi dei Volontari e dipendenti durante l'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale

13.1 È fatto obbligo a tutti i Volontari e dipendenti durante l'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale:

- di osservare le indicazioni del capo equipaggio e dell'autista (ognuno per le proprie competenze);



- di seguire i protocolli in uso emanati dalla Centrale Operativa SUEM 118 di Vicenza.

Art. 14 – Obblighi dei Volontari e dipendenti al rientro dall’effettuazione del servizio d’ambulanza o sanitario in generale

14.1 È fatto obbligo a tutti i Volontari e dipendenti al rientro dall’effettuazione del servizio d’ambulanza o sanitario in generale:

- di effettuare la pulizia dei pavimenti e delle superfici del mezzo di trasporto o di soccorso che è stato utilizzato, secondo la specifica procedura;
- di effettuare la sanificazione del mezzo di trasporto o soccorso, secondo la specifica procedura;
- di ripristinare, all’interno del mezzo di trasporto o di soccorso, gli eventuali presidi o materiali consumati o utilizzati durante il servizio di trasporto, di soccorso o sanitario in generale;
- di segnalare eventuali anomalie, problematiche, difficoltà che si fossero registrate durante il servizio appena effettuato al Responsabile dei Servizi Sanitari o al Direttore Sanitario o al Presidente.

Art. 15 – Norme attuative

Il presente regolamento è adottato con opportuno provvedimento del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza ed entra in vigore il giorno successivo all’approvazione.

Copia del presente regolamento deve essere pubblicata all’albo in tutte le sedi del Comitato e sul sito web dello stesso.

Il non rispetto del presente regolamento è sanzionato secondo quanto stabilito dal “Codice Etico, Provvedimenti Disciplinari e Collegi Disciplinari” attualmente vigente.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera di approvazione</i>	
0	16 febbraio 2017	<i>Approvazione Assemblea dei Soci</i>
1	12 Aprile 2018	<i>Prima revisione del Consiglio Direttivo</i>
2	-----	<i>Seconda revisione</i>
3	-----	<i>Terza revisione</i>
4	-----	<i>Quarta revisione</i>
5	-----	<i>Quinta revisione</i>